

STATUTO

Federazione Italiana Campioni dello Sport, dello Spettacolo,
del Turismo, Artisti e Professionisti Solidali in sigla

ARTITALIA SOLIDALE.

ARTICOLO 1°)

E' costituita l'Associazione denominata "Federazione Italiana Campioni dello Sport, dello Spettacolo, del Turismo, Artisti e Professionisti Solidali" in sigla e di seguito **ARTITALIA SOLIDALE**, emanazione diretta di **ASSOFEDE** (Associazione Federativa di Enti e Datori di lavoro Europei).

La **ARTITALIA SOLIDALE** è una Federazione nazionale che, a livello europeo, intende ricevere opportune valenze e riconoscimenti a motivo della sua valenza solidale. Rappresenta ed associa i lavoratori dipendenti, autonomi, le imprese in genere, i consorzi e le cooperative, in modo particolare le cooperative operanti nel settore sociale, di cui alla legge 381/91, ed i loro soci che ruotano intorno al mondo dello sport, dello spettacolo, del turismo, delle arti e professioni in ogni ordine e grado. La **ARTITALIA SOLIDALE** si propone lo scopo di valicare i confini dell'area europea per poter essere riconosciuta a livello internazionale. La è un'associazione senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2°)

La **ARTITALIA SOLIDALE** ha sede in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, 587. Può istituire e sopprimere sedi operative in tutta Italia ed all'estero.

ARTICOLO 3°)

La durata della Federazione è illimitata.

ARTICOLO 4°)

Scopo dell'Associazione è:

- la rappresentanza degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi;
- la promozione delle attività inerenti lo sport, lo spettacolo, il turismo e del mondo delle arti e delle professioni;
- la promozione e l'organizzazione di un Centro Studi rappresentativo del mondo dello sport, dello spettacolo, del turismo e di quello che ruota intorno alle arti e alle professioni;
- la rappresentanza e tutela degli associati nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale, intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore, per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine saranno coordinate le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e saranno stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste, indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la

direzione nazionale unitaria nell'azione di rappresentanza;

- l'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, anche in convenzione;
- la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività datoriale anche sotto i profili:
contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale, di consulenza del lavoro, la costituzione e la promozione di agenzie per l'impiego secondo le norme vigenti, in attuazione del disposto di cui all'art.78 della Legge n. 413 del 30.12.1991 e successive modificazioni, per tenere in rete tutti coloro che operano nell'ambito dello Sport (professionistico e dilettantistico), dello spettacolo, del turismo e degli Ordini delle arti e delle professioni;
- l'istituzione di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.), anche in convenzione.

ARTICOLO 5°)

Possono essere ammessi come soci i lavoratori dipendenti, autonomi, le imprese in genere, i consorzi e le cooperative, in modo particolare le cooperative operanti nel settore sociale di cui alla legge 381/91 e i loro soci che ruotano intorno al mondo dello sport, dello spettacolo, del turismo in ogni ordine e grado e degli Ordini delle arti e delle professioni.

Articolo 6)

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta dall'interessato o dal legale rappresentante, contenente le generalità, il domicilio, l'oggetto dell'attività svolta ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla **ARTITALIA SOLIDALE**. Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Federazione.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dell'associato.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il rapporto associativo può cessare:

- per dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- per cessazione dell'attività, per la quale è obbligatoria la comunicazione in forma scritta entro i tre mesi dall'evento;
- per espulsione.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote associative pagate.

ARTICOLO 7°)

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.

In caso di scioglimento l'Associazione, estinte tutte le passività, si obbliga a devolvere l'eventuale attivo netto a favore di altre Associazioni aventi analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 8°)

L'esercizio decorre dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario ed economico, elaborati dal Consiglio Direttivo, sarà depositato presso la sede dell'Associazione entro il trenta aprile di ogni anno solare successivo; il bilancio preventivo sarà depositato entro il trenta novembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo saranno a disposizione degli associati che ne potranno avere copia.

ARTICOLO 9°)

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 10°)

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria :

- stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della **ARTITALIA SOLIDALE**;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- stabilire su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa;
- deliberare su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- eleggere ogni 5 (cinque) anni, in apposite sedute, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;

L'assemblea è convocata dal Presidente, con avviso esposto presso le sedi sociali, almeno una volta l'anno con preavviso di trenta

giorni. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano; il Presidente nomina fra i soci il segretario dell'assemblea. Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed iscritti nel Libro dei soci.

Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell'inizio dell'assemblea.

Le votazioni si effettuano a voto palese. L'assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'assemblea può essere convocata: in seduta straordinaria con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati; tutte le volte che il consiglio direttivo le reputi necessario; tutte le volte che il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta. L'assemblea straordinaria è valida se sono rispettate le regole dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 11°)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre, da cinque o da sette membri compreso il Presidente, scelti tra gli associati. E' di competenza del Consiglio Direttivo deliberare in merito all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società, su proposta del Presidente ed in attuazione delle decisioni dell'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato mensilmente dal Presidente.

ARTICOLO 12°)

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta la sintesi dell'Associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari ed ha la responsabilità dell'attuazione delle scelte politiche. Il Presidente presiede gli organi, ha i poteri di firma per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è il rappresentante legale dell'associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri, potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all'uopo designati. In caso di assenza o di impedimento può sostituirlo il Vicepresidente. Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell'ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa.

ARTICOLO 13°)

Al Vice-Presidente sono attribuiti tutti i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ed esegue il

proprio mandato a titolo gratuito solo su apposita e specifica delega del Presidente per ogni singolo atto.

ARTICOLO 14°)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e ha l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti riferisce in assemblea dell'andamento della gestione economica finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 15°)

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri ed approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta. Esso ha il compito di decidere in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli associati della **ARTITALIA SOLIDALE**.

ARTICOLO 16°)

L'associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l'Associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) destituzione dalla carica;
- c) sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
- d) espulsione dall'Associazione;

Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Proviviri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

ARTICOLO 17°)

ARTITALIA SOLIDALE attua anche la rappresentanza dei pensionati, attraverso le proprie sedi.

ARTICOLO 18°)

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente Statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

ARTICOLO 19°)

Le risorse accantonate dai contributi, creeranno un apposito "Bilancio di missione". I soci fondatori tutti, per loro volontà, indicano la necessità di accantonare fondi da destinare alla ricerca scientifica e alla solidarietà Nazionale ed Internazionale.

La Federazione, inoltre, si impegna, da subito, alla creazione di una apposita Fondazione, denominata World Solidarity Foundation, creando apposito sito web, qualora le risorse accantonate raggiungano un livello tale da necessitare di una apposita gestione regolamentata.

ARTICOLO 20°)

Il logotipo della Federazione Italiana Campioni dello Sport, Artisti dello Spettacolo, del Turismo e Professionisti Solidali,

in sigla **ARTITALIA SOLIDALE**, appositamente stilizzato, sarà registrato per conservare l' originalità della sua proprietà.
ARTICOLO 21°)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.